

indecorose condotte possano ancora consentire ai dottori Macrì e Mollace di continuare ad indossare la toga e amministrare giustizia in nome del popolo italiano, mentre dovrebbero, di contro, essere, i due suddetti magistrati, anch'essi assoggettati al principio liberale che la legge è uguale per tutti —:

se la dichiarazione secondo l'interrogante del tutto inopportuna e scomposta, rilasciata alla stampa dai magistrati Macrì e Mollace a sostegno di un procedimento giudiziario instaurato dalla procura distrettuale di Catanzaro, possa integrare i presupposti per un'ulteriore azione disciplinare nei loro confronti. (4-11631)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta scritta:

ZACCHERA, GIOVANNI BIANCHI, LANDI DI CHIAVENNA, MANTOVANI, RAISI, MENIA e CALZOLAIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in applicazione al dettato costituzionale, gli italiani residenti all'estero sono chiamati al voto per i referendum e le elezioni politiche;

al mese di settembre scorso risultavano iscritti 3.386.000 cittadini all'AIRE e 4.023.000 alle anagrafi consolari, in altre parole — pur essendo trascorsi molti mesi dall'inizio del lavoro di riconciliazione dei dati tra le due anagrafi — resta molto alto il divario tra i due elenchi;

in questa situazione appare molto difficile che entro le date presunte per la indizione dei prossimi referendum e/o delle elezioni politiche del 2006 sia possibile disporre di un elenco certo, rigoroso ed appropriato dei cittadini italiani residenti all'estero che — si ricorda — eleggeranno dalla prossima legislatura 12 deputati e 6 senatori a costituzione vigente;

la legge prevede che a base della determinazione del corpo dei votanti sia l'AIRE, ma unanimemente si ritiene che i dati contenuti nelle anagrafi consolari siano molto più precisi, anche perché è molto difficile per i consolati avere dati in tempi reali dai comuni di provenienza al fine di aggiornare gli elenchi dell'AIRE —:

quale sia la situazione precisa dei due elenchi e se il MAE ritenga che i dati AIRE siano rappresentativi della effettiva realtà dei votanti o se invece permangano gravi difficoltà nel recuperare dati certi e numericamente veritieri;

se non si ritenga doveroso dare al Parlamento un aggiornamento preciso dell'andamento delle procedure e previsioni certe per la completa verifica degli elenchi degli elettori;

se non si ritenga di dover porre gli elenchi consolari anziché quelli dell'AIRE come base per determinare il numero degli elettori che saranno chiamati al voto ed in tal senso sia da aggiornare la legislazione vigente. (4-11617)

* * *

AFFARI REGIONALI

Interrogazione a risposta scritta:

PISTONE. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la regione Lazio con il Regolamento n. 2/2001, illegittimo e nullo in quanto adottato dalla Giunta Regionale, Organo statutariamente incompetente, e nella presunta attuazione di norme di legge non più applicabili per effetto della sottoscrizione del C.C.N.L. — Area Dirigenza, ha elargito la qualifica dirigenziale a circa 470 dipendenti, senza concorso e senza la verifica del possesso dei necessari requisiti (titolo di laurea) mediante una procedura più volte sanzionata dalla Corte costituzionale e tuttavia consentita dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione Regionale;

la regione Lazio con legge regionale n. 2 del 6 febbraio 2003 (legge finanziaria regionale) articolo 26 ha stabilizzato il ruolo soprannumerario dei dirigenti, creati con tale illegittima procedura in assenza di posti vacanti nella relativa pianta organica, senza quantificare la spesa e senza individuarne la relativa copertura. Benché tale norma violi principi costituzionali, impegni di politica economica e finanziaria in campo comunitario e le conseguenti norme statali in materia di contenimento della spesa pubblica e dell'eliminazione del soprannumero, il Governo non ha ritenuto di promuovere la questione di legittimità costituzionale *ex* articolo 127 della Costituzione;

la regione Lazio con legge regionale n. 29 del 2003 (Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2003) articolo 48, nel tentativo di risolvere le ulteriori contraddizioni e problematiche gestionali generate dal citato Regolamento n. 2 del 2001, ha formalizzato ulteriori violazioni di legge contrattuali nonché dei principi costituzionali, senza che il Governo ritenesse necessario promuovere la questione di legittimità costituzionale, *ex* articolo 127 della Costituzione;

risulta all'interrogante che alla regione Lazio i costi complessivi per le retribuzioni dirigenziali sarebbero lievitati da 17.334.944 euro nel 1999 a 40.349.024 euro nel 2003, senza che il Governo attivasse nessuna delle procedure previste dagli articoli 60 (Controllo del costo del lavoro) e 61 (interventi correttivi del costo del personale) del decreto legislativo n. 165 del 2001;

la regione Lazio ha per ben tre volte (anni 2001-2002-2003) dato attuazione all'articolo 17 del C.C.N.L. — area dirigenza che prevede incentivazioni all'esodo dei dirigenti al fine di ridurre la relativa dotazione organica, applicandola anche a quei soggetti che, pervenuti alla dirigenza in « virtù » della cosiddetta « perequazione » hanno beneficiato di retribuzione dirigenziale, trattamento di fine rapporto ed ulteriore *bonus* di incentivazione all'esodo

propri del contratto dirigenziale, senza tuttavia aver svolto neppure per un giorno funzioni dirigenziali, e per almeno 112 unità (soprannumerarie) non ha neppure rispettato la condizione prevista dal C.C.N.L. della contestuale riduzione della dotazione organica;

risulta all'interrogante, inoltre, che la regione Lazio, in esito a tali procedure di incentivazione all'esodo e fino al 30 giugno 2004 ha ridotto la pianta organica dirigenziale da 482 a 319 unità liquidando una somma di circa euro 10.000.000;

la regione Lazio con legge 13 settembre 2004, n. 26 (assestamento di bilancio per l'anno 2004), articoli 53 e 54 ha nuovamente ampliato la propria pianta organica dirigenziale portandola a ben 524 unità, senza quantificare la relativa spesa né prevederne la copertura finanziaria;

tale legge, pubblicata sul B.U.R.L. n. 26 del 20 settembre 2004, in aperto contrasto con le norme costituzionali, gli accordi comunitari in materia di politiche economico-finanziarie, contraddice inoltre tutte le disposizioni nazionali (dal decreto legislativo n. 165 del 2001 sul contenimento della spesa pubblica, legge n. 449 del 1997 relativamente alla programmazione del fabbisogno ed ancora decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2004) finalizzate al contenimento della spesa pubblica nonché all'adozione degli eventuali necessari correttivi —:

quali siano i motivi per cui il Governo non abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale *ex* articolo 127 della Costituzione, consentendo, di fatto, alla regione Lazio di violare norme e principi generali dell'ordinamento costituzionale, direttive e norme della politica economico finanziaria nazionale e comunitaria, nonché disposizioni contrattuali, visto che in analoghe situazioni per altre regioni è prontamente intervenuto, come nel caso della regione Sardegna per quanto concerne l'accesso alle carriere della pubblica amministrazione senza concorso.

(4-11610)